

Eredità e gestione delle opere

Dario Jucker



Gino De Dominicis, Calamita Cosmica. Veduta dell'installazione alla Mole Vanvitelliana, Ancona.

Egregio Avvocato, in che misura gli eredi legittimi di un artista possono decidere sulla gestione delle opere e dell'immagine dell'artista scomparso? Ad esempio, l'Associazione Gino De Dominicis, costituita da una sua lontana parente, erede legittima, ha sino ad ora vietato nel modo più assoluto la pubblicazione delle immagini delle opere di Gino De Dominicis. Può un erede, senza precise disposizioni da parte dell'autore (in questo caso appunto Gino De Dominicis) vietare la pubblicazione delle sue opere e addirittura perseguire chi le pubblica?

*Cordialmente,
Carlo Mammarella, Pescara*

Caro lettore, il problema di cui lei parla è di grande attualità nel mercato dell'arte. In linea generale le segnalo che gli eredi dell'artista hanno un ruolo fondamentale per la gestione *post mortem* delle opere. Essi sono infatti i titolari dei diritti d'autore sulle opere dell'artista, una volta che quest'ultimo è deceduto. Per quanto riguarda la pubblicazione di immagini sui cataloghi, gli eredi hanno la facoltà di impedire che questa avvenga. Trattasi infatti del diritto di riproduzione, uno dei cd. diritti patrimoniali d'autore. Ogni volta che si desidera pertanto realizzare un catalogo nel quale compaiono le immagini di un'opera di un'artista occorre rivolgersi alla SIAE, che gestisce collettivamente i diritti di riproduzione per conto degli artisti (e dei loro eredi), ai quali provvede poi a versare i relativi contributi. Nemmeno i proprietari delle opere hanno facoltà di concedere le immagini per la realizzazione di cataloghi, in quanto essi sono proprietari del singolo lavoro, ma non del diritto d'autore sottostante. Infatti il proprietario di un'opera può venderla o concederla in prestito a musei in occasione di mostre, ma — quando si tratta di

pubblicazione delle immagini in catalogo — occorre rivolgersi all'artista per la concessione dei diritti di riproduzione. Analogo discorso vale per la riproduzione delle immagini in cartoline, poster o ogni altro oggetto destinato alla vendita (c.d. *merchandising*). Con riferimento invece alla pubblicazione delle immagini su giornali o riviste, il problema è differente. In generale, quando un giornale realizza un articolo su un artista, deve richiedere il consenso per la pubblicazione delle immagini. Quando l'articolo però è realizzato in occasione di mostre o fiere, sussistendo il diritto di cronaca, il giornale ha la possibilità di allegare anche delle immagini della stessa, purchè dia una visione generale del contesto nella quale la mostra o fiera è realizzata, e non si soffermi in particolare su una sola opera. La *ratio* di quanto sopra è che si ritiene che sia lecito informare, ma che — ogni volta che si riproduce una singola opera nella sua interezza — si entra in conflitto con il diritto di riproduzione spettante all'artista. Nella pratica i giornali tuttavia fanno largo uso di immagini invocando il diritto di cronaca. Alcune volte questa condotta passa del tutto inosservata, altre volte i titolari insorgono e allora si apre una disputa, che vede contrapposto appunto il diritto all'informazione ai diritti di riproduzione. È del tutto ininfluenza che l'artista non abbia disposto nulla alla sua morte, in quanto — in caso di successione senza testamento — si applicano le regole ordinarie in materia di successione necessaria, e i diritti d'autore passano agli eredi legittimi. L'Associazione Gino de Dominicis può dunque legittimamente impedire che venga realizzato un libro o un catalogo illustrato sull'artista. Nel caso di mostre invece non può impedire che si dia notizia delle stesse con delle immagini di veduta, ma può intervenire qualora si riproduca un'immagine in particolare. La durata dei diritti patrimoniali d'autore è di 70 anni dalla morte dell'artista, alla scadenza dei quali le immagini cadono in pubblico dominio e sono liberamente riproducibili (salvo i diritti degli editori e dei fotografi).

Chi vuole porre domande di carattere legale sull'arte all'Avvocato Dario Jucker potrà farlo scrivendo a: dario.jucker@tiscali.it.